



**STUDIO NOTARILE ANGELO MASCOLO  
E ASSOCIATI**  
TORINO – CORSO MONTEVECCHIO 40  
PIOSSASCO – VIA PINEROLO 16  
Tel. 011 562.55.91 – 011 517.28.80 – 011 904.11.15  
E-mail: amascolo@notariato.it

ALLEGATO "A" al REPERTORIO NUMERO 58085/15301

## **STATUTO SOCIALE**

### **ART. 1 - Denominazione**

E' costituita una Fondazione con la denominazione "Fondazione Biocene Ente del Terzo Settore", in breve "Fondazione Biocene ETS" con o senza interpunzione e senza vincoli di rappresentazione grafica.

La Fondazione viene regolata dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e s.m.i. e, in quanto compatibili, del codice civile.

L'indicazione di Ente del Terzo settore e l'acronimo ETS potranno essere inseriti nella denominazione in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

### **ART. 2 - Sede e durata**

1. La Fondazione ha sede in Torino (TO).

Il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma unicamente l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

2. La durata della Fondazione è illimitata.

### **ART. 3 - Attività**

1. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità culturali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'Art. 5, comma 1, del D.lgs. 117/2017 e s.m.i., lettere:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

2. La Fondazione opera per la realizzazione di un'ecologia integrale, intesa sia come protezione dell'ambiente e ripristino della natura, della bellezza e della diversità che essa ha generato in miliardi di anni, sia come ecologia delle relazioni umane, intra e inter generazionali, in quanto condizione necessaria al superamento di ogni violenza, aggressione e ingiustizia tra gli esseri umani e verso il pianeta, nostra casa comune.

Si propone dunque di contribuire alla conversione dell'umanità a una nuova civiltà ecologica, fondata sulla consapevole e responsabile accettazione dei limiti del potere umano sulla Terra e sui suoi elementi organici e inorganici, sull'equità, sulla collaborazione, sulla centralità delle complesse relazioni, interconnessioni e interdipendenze che caratterizzano le reti della vita sul pianeta e dunque condizionano anche il vero benessere e la sicurezza del genere umano, che di queste reti fa parte.

La gravità e l'urgenza crescenti dei problemi che l'umanità si trova ad affrontare (e che nascono da un inestricabile e ancora troppo poco indagato intreccio tra sistemi socioeconomici e relazioni umanità-ambiente naturale) richiedono prioritariamente il superamento del gap attuale di conoscenza, comprensione, sensibilità e competenze rispetto a importanza, rapidità, dimensione e continua accelerazione di tali problemi e in tale ambito la Fondazione mira a promuovere un profondo e generalizzato cambiamento di paradigma culturale, da fondare sul pensiero sistemico e su obiettivi di giustizia sociale e ambientale, in quanto necessari alla costruzione di un mondo di pace tra gli esseri umani e con la Terra.

Individua nell'apprendimento trasformativo e nell'educazione sostenibile nei fini, nei metodi, nei contenuti e negli ordinamenti, lo strumento principale per operare tale cambiamento di paradigma.

La Fondazione, escluso ogni scopo lucrativo, svolge ogni altra attività mobile e immobiliare funzionalmente connessa agli scopi enunciati e persegue i propri fini statutari sia sul territorio nazionale, sia a livello internazionale.

La Fondazione opererà a sostegno di organizzazioni non profit istituzionalmente riconosciute, che, condividendo i principi ispiratori della fondazione, siano impegnate in modo non marginale, estemporaneo o episodico nel promuovere il superamento del gap citato con gli strumenti dell'educazione formale e non formale e della formazione e informazione ambientale, quali reti su scala territoriale, nazionale e internazionale, congressi e convegni, pubblicazioni a stampa e digitali, attività formative in presenza e a distanza, campagne e altre iniziative.

Il sostegno della fondazione mirerà a dare continuità e stabilità ad attività e

strutture di tali organizzazioni, alla loro crescita in termini di visione strategica e integrata tra diversi ambiti e temi, di ricerca educativa, di attività formative e di informazione e comunicazione, di professionalità e di capacità operative e cultura organizzativa, al rafforzamento delle loro reti e partnership a livello territoriale locale, nazionale e globale, all'ampliamento della loro base associativa, al potenziamento delle loro fonti di autofinanziamento, al consolidamento e miglioramento della governance associativa, alla parità di genere e al ricambio generazionale.

La Fondazione presterà altresì particolare attenzione a temi centrali nel quadro degli effetti della crisi climatica e del consumo smodato di natura, quali – a titolo indicativo e non esaustivo - lo stato (e le sue implicazioni in ogni aspetto della vita umana e dei sistemi terrestri) di un elemento cruciale per la vita sul pianeta rappresentato dall'elemento “acqua” nelle sue varie forme.

La Fondazione può, inoltre, collaborare con Enti pubblici e privati, sia italiani sia esteri o sopranazionali, anche stipulando apposite convenzioni; può approfondire le conoscenze ed i rapporti internazionali e, infine, partecipare attivamente alla elaborazione delle politiche che le pubbliche autorità assumeranno nei campi di competenza della Fondazione, con speciale attenzione alle problematiche sopra indicate.

La Fondazione, in ordine ai propri scopi, può collaborare ad ogni livello con organismi aventi finalità uguali o analoghe.

La Fondazione svolge la propria attività nell'ambito del territorio nazionale ed internazionale.

3. La Fondazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previ-

sti dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.. La loro individuazione può essere operata su delibera dell'organo amministrativo.

Nel caso la Fondazione eserciti attività diverse, l'organo amministrativo ne attesterà il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..

La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..

Per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione potrà tra l'altro, entro i limiti di legge e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.:

- promuovere la raccolta di fondi privati e pubblici e la richiesta di contributi pubblici e privati locali, nazionali, europei e internazionali da destinare al patrimonio di gestione;
- stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici e privati;
- amministrare e gestire beni mobili ed immobili di cui abbia la proprietà, il possesso o la disponibilità in genere;
- partecipare a gare ed appalti di ogni genere, purché connessi con le finalità e gli scopi della fondazione;
- svolgere qualsiasi altra attività strumentale, accessoria o connessa agli scopi.

#### **ART. 4 - Patrimonio**

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

- Fondo di dotazione;
- Fondo di gestione.

2. La Fondazione amministra il proprio patrimonio osservando criteri prudenziali di rischio e di economicità in modo da conservarne il valore nel tempo e da ottenerne una adeguata redditività.

Spetta all'organo amministrativo stabilire di anno in anno l'importo massimo di utilizzo del patrimonio e deliberarne le modalità di gestione che dovranno prevedere investimenti socialmente responsabili e nel contempo prudenti, che ne consentano la conservazione del valore nel lungo periodo.

3. Il patrimonio minimo della fondazione è costituito da una somma liquida e disponibile, ovvero da beni diversi dal denaro, non inferiore a 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) euro.

Quando risulta che il patrimonio minimo di euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'Assemblea dei Fondatori deve, senza indugio, deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa, per la realizzazione dei suoi scopi e lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4. Il fondo di dotazione, da ritenersi indisponibile, è costituito dai conferimenti effettuati dal Fondatore in sede di atto costitutivo.

Tale patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, lasciti, legati e oblazioni di beni mobili e immobili, eventualmente anche costituiti in amministrazioni separate secondo la volontà dei benefattori, con beni mobili e immobili via via acquistati dalla Fondazione, con ogni altro cespite che ulte-

riormente le pervenisse e con ogni altra entrata destinata, per deliberazione dell'organo di amministrazione, a incrementarlo.

La Fondazione potrà acquisire patrimoni di altri enti impegnandosi a mantenerne, per quanto possibile, la destinazione originaria, purché non in contrasto con le proprie finalità.

5. Il Fondo di gestione della fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi in qualsiasi forma concessi da terzi, non espressamente destinati al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato italiano, da enti territoriali o ecclesiastici o da altri enti pubblici e privati o provenienti da bandi comunitari o richieste di finanziamenti, che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, oltre che dalle rendite, ricavi e altre forme di sostegno o finanziamento dirette e indirette volte a sostenere a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma la Fondazione;
- da ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017 e s.m.i..

#### **ART. 5 - Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

#### **ART. 6 - Lavoratori**

Ai lavoratori subordinati non può essere corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti e accordi collettivi di cui all'articolo 51 del d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81.

In ogni caso la differenza tra le retribuzioni dei lavoratori subordinati non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla retribuzione annua lorda.

Ai lavoratori subordinati e autonomi non possono essere corrisposti retribuzioni o compensi superiori al 40% (quaranta per cento) di quelli stabiliti, per le medesime qualifiche, dai contratti e accordi collettivi di cui sopra.

#### **ART. 7 - Volontari**

La Fondazione può utilizzare le prestazioni di volontari per lo svolgimento della propria attività. L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dalla Fondazione le spese vive, effettivamente sostenute per l'attività prestata e debitamente documentate ed entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dall'organo amministrativo. Le spese sostenute dal volontario possono anche essere rimborsate a fronte di una autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dall'organo amministrativo. Ogni forma di rapporto economico con la Fondazione, derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

La Fondazione è tenuta ad iscrivere i propri volontari in un apposito registro e ha l'obbligo di assicurarli ai sensi degli artt. 17 e 18 del Codice del Terzo settore.

#### **ART. 8 - Organi**

1. Sono Organi della Fondazione:

- a) l'Assemblea dei Fondatori;
- b) l'Amministratore Unico ovvero il Consiglio di Amministrazione (organo amministrativo);
- c) il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, quando nominati in alternativa all'Amministratore Unico;
- d) l'Organo di Controllo, ai sensi dell'art. 30 del Codice del Terzo settore;
- e) l'Organo di Revisione, ove previsto ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.

2. Tutte le cariche elettive, ad eccezione dell'Organo di Controllo e dell'eventuale l'Organo di Revisione, sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni dell'ufficio, purché regolarmente documentate.

I compensi riconosciuti alle cariche a carattere oneroso devono essere proporzionati o comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; in particolare, può essere definito in favore dell'Organo di Controllo un compenso, non superiore al minimo previsto dalle tariffe professionali dell'albo di appartenenza.

3. I componenti degli organi della Fondazione devono inoltre essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge e non devono aver riportato condanne penali in via definitiva, non devono avere procedimenti penali a proprio carico in corso o procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza.

#### **ART. 9 - L'Assemblea dei Fondatori**

L'Assemblea dei Fondatori è costituita dal socio Fondatore e in caso di sua

morte, dal suo coniuge e/o dai suoi discendenti, consanguinei e adottivi, aventi piena capacità giuridica e di agire.

Essa si riunisce su convocazione dell'Amministratore Unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, del Vice Presidente, e, in caso di loro inattività, su convocazione dell'Organo di Controllo e delibera in merito:

- all'elezione, alla durata e all'eventuale sostituzione dell'Amministratore Unico ovvero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nominando, in tal caso, tra essi il Presidente e il Vice Presidente;
- alle modifiche che si rendesse necessario apportare al presente statuto;
- alla nomina dell'Organo di Controllo;
- alla nomina dell'Organo di Revisione, nel caso in cui ricorrano i presupposti previsti dalla norma e comunque se tale funzione non viene esercitata dall'Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D.lgs. 117/2017;
- all'approvazione entro il mese di novembre di ogni anno del bilancio preventivo ed entro il mese di aprile di ogni anno del bilancio consuntivo;
- allo scioglimento della Fondazione.

La convocazione è fatta mediante avviso contenente l'ordine del giorno trasmesso anche ai componenti dell'Organo amministrativo e dell'Organo di controllo almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, anche se in caso di urgenza tale termine può essere ridotto a tre giorni. L'avviso di convocazione può essere trasmesso mediante lettera raccomandata A.R., PEC o posta elettronica, e deve contenere giorno, ora, luogo e modalità di partecipazione.

L'assemblea dei Fondatori - validamente costituita con la presenza della

maggioranza dei membri - è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e le relative deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei votanti; in ciascuna assemblea verrà redatto il relativo verbale, su apposito libro numerato e bollato, che dovrà essere firmato dal Presidente e da chi figurerà da segretario.

Le riunioni dell'assemblea dei Fondatori si potranno svolgere anche per audio/video conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario.

#### **ART. 10 - Amministrazione**

1. La Fondazione è amministrata da un Amministratore Unico che ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, ovvero, se così deliberato dall'Assemblea dei Fondatori, da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, nominati come previsto nel precedente articolo 9.

L'Amministratore Unico, ovvero, il Presidente ed i membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se per qualsiasi motivo il Presidente, il Vice Presidente o un Consigliere, vengono a cessare dalla carica durante il periodo predetto, l'Assemblea dei Fondatori provvederà alla sostituzione.

Il primo organo amministrativo viene nominato nell'atto costitutivo della Fondazione.

2. L'Amministratore Unico o il Presidente hanno la rappresentanza legale

della Fondazione medesima, sia di fronte a terzi, sia in giudizio.

All'Amministratore Unico ed al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri necessari per l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria della Fondazione, con esclusione unicamente di quelli riservati all'Assemblea dei Fondatori e di cui al precedente articolo 9, con facoltà di nominare procuratori.

In particolare ed a titolo meramente esemplificativo, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico delibera/decide in ordine:

- a) alla redazione annuale del bilancio preventivo e di quello consuntivo;
- b) all'accettazione dei lasciti, delle donazioni, delle erogazioni liberali in denaro, dei contributi e dei finanziamenti;
- c) agli acquisti ed alle alienazioni di beni mobili ed immobili;
- d) all'erogazione di fondi;
- e) alla determinazione dei rimborsi spese per l'Amministratore Unico, il Presidente, il Vice Presidente e i Consiglieri;
- f) agli eventuali regolamenti interni alla Fondazione, nonché alla loro modifica, revoca ed abrogazione;
- g) all'individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale di cui al punto 3 dell'articolo 3;
- h) a qualsiasi altro oggetto attinente alla gestione della Fondazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri determinando i limiti della delega e può nominare procuratori, anche esterni, per determinati atti o categorie di atti; non sono delegabili le attribuzioni relative alla redazione del bilancio sia preventivo che consuntivo.

#### **ART. 11 - Il Consiglio di Amministrazione - convocazione e quorum**

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno metà dei suoi componenti o dall'Organo di controllo.

2. Le riunioni, da convocarsi presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio nazionale, vengono comunicate ai Consiglieri mediante avvisi spediti agli interessati, con strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione almeno tre giorni prima delle singole riunioni con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo, all'uopo stabiliti, nonché delle materie da trattare; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire 24 (ventiquattro) ore prima della data fissata.

3. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, ovvero in mancanza da persona designata dal Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti, salvo diversi quorum stabiliti dal presente statuto o dalla Legge.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Alle riunioni partecipa l'Organo di controllo.

4. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro verbali e sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

5. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministra-

zione si tengano in audio/videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Modalità diverse ed ulteriori di riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere definite con apposito regolamento dello stesso Consiglio, tenendo conto delle tecnologie disponibili e della necessità di garantire l'espressione del diritto di voto e delle opinioni in merito alle delibere da adottare.

#### **ART. 12 - Il Presidente e il Vice Presidente**

1. Nel caso in cui la Fondazione sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione stessa di fronte a terzi ed in giudizio e cura i rapporti interni tra gli organi della Fondazione medesima e l'esecuzione delle delibere del Consiglio.

Spetta tra l'altro al Presidente:

- convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
- provvedere all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
- garantire una corretta amministrazione della Fondazione;
- nominare avvocati per rappresentare in giudizio la Fondazione;
- provvedere all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici della Fondazione;
- firmare tutti gli atti della Fondazione;
- adottare in caso di urgenza ogni provvedimento che ritenga opportuno nel-

l'interesse della Fondazione, informando il Consiglio nella sua prima adunanza successiva, che deve essere convocata dal Presidente entro trenta giorni dall'avvenuta adozione di detto provvedimento sottoponendo lo stesso alla ratifica del Consiglio.

Egli può delegare tali compiti, in tutto o in parte, ad uno o più membri del Consiglio nonché rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

2. Il Vice Presidente viene eletto dal Consiglio fra i membri del medesimo.

Egli sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, anche temporaneo, in tutte le sue funzioni compresa la rappresentanza legale dell'ente.

La sola presenza del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Esercita i poteri che gli sono delegati dal Presidente o dal Consiglio per singoli atti o per categorie di atti.

#### **ART. 13 - L'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione**

1. La gestione finanziaria della Fondazione è soggetta al controllo di un Organo di Controllo, formato da un Sindaco Unico che deve essere un Revisore legale iscritto al relativo Registro.

L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi ed è sempre rieleggibile.

2. All'Organo di Controllo sono affidati i seguenti compiti:

- vigila sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i.. Il Bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo svolge altresì il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale.

3. L'Organo di Revisione legale è nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i. o comunque quando l'Organo di Controllo non eserciti anche tale specifica funzione. E' formato da un Revisore legale iscritto al relativo Registro.

#### **ART. 14 – Bilancio d'esercizio e bilancio sociale - avanzi di gestione**

1. I documenti di Bilancio sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i. e delle relative norme di attuazione.

L'Assemblea dei Fondatori approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

Il Bilancio è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i..

2. La Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8, comma 2 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i., nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi,

entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

#### **ART. 15 - Libri sociali**

Fanno parte dei libri sociali obbligatori, tenuti a cura dei rispettivi organi:

1. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Fondatori;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;
4. il libro delle adunanze e/o delle decisioni di eventuali altri organi sociali, ove istituiti;
5. il registro dei volontari, ove presenti.

#### **ART. 16 - Estinzione**

1. Lo scioglimento è deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei componenti dell'Assemblea dei Fondatori, che all'atto della messa in liquidazione nomina uno o più liquidatori che si occuperanno della devoluzione del patrimonio.
2. In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i..

#### **ART. 17 - Norme di Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nell'atto costitutivo e nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni, del D.lgs. 117/2017 e s.m.i. e delle Leggi speciali in materia.

STEFANO MORETTO

PAOLO CAROSSA teste

GESSICA VOCI teste

ANGELO MASCOLO Notaio

Esente da imposta di bollo.

Registrato all'Ufficio Territoriale - Direzione Provinciale I di Torino il 27 febbraio 2025 al n. 9820.

Il sottoscritto Angelo Mascolo, in qualità di Notaio, dichiara, ai sensi dell'articolo 22, comma 1 del D.Lgs n. 82/05, che la copia dell'allegato "A" Statuto, dell'ATTO COSTITUTIVO della Fondazione è conforme all'originale.

Torino, lì 27 febbraio 2025